

Edizione 03/2022

Informazioni relative alla sua assicurazione. wau-miau.

wau-miau, un marchio dell'Europea Assicurazione Viaggi ERV
St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea
+41 58 275 28 28, info@wau-miau.ch, www.wau-miau.ch/it

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,
egregio cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto al maschile; tuttavia qualsiasi riferimento a persone comprende senza distinzione soggetti di sesso maschile e femminile.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea Assicurazione Viaggi (denominata ERV nelle Condizioni generali d'assicurazione), succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite ad es. dalla proposta, dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) ed ev. da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

Gli eventi per i quali l'ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nella polizza e nelle relative CGA.

Di quale assicurazione si tratta?

Oggetto dei suoi contratti sono sostanzialmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (ad es. polizza).

Quali sono le prestazioni assicurative erogate?

L'ammontare delle prestazioni, risp. dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nella proposta d'assicurazione, nella polizza e nelle relative CGA. Lo stesso vale per franchigie, quote di spese e termini di carenza.

A quanto ammonta il premio dovuto?

L'importo del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta e dai rischi assicurati. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (ad es. bollo federale) sono indicati nella proposta d'assicurazione, nella polizza oppure nel conteggio dei premi. Il premio è riscosso a cadenza annua. Se il contratto viene disdetto anticipatamente, l'ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, in conformità con le disposizioni legali e contrattuali. Fino al compimento dell'undicesimo anno di età dell'animale assicurato, la scadenza dei premi è adattata alla classe di età immediatamente superiore. Ciò non dà diritto ad una disdetta dopo il termine di disdetta contrattuale di tre mesi.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula?

Ai sensi dell'art. 6 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (ad es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione, lo stipulante ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per iscritto o in un'altra forma testuale, l'ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se il contratto viene risolto mediante una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo di erogare prestazioni per sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi vanno rispettati in veste di stipulante?

Fra i principali obblighi a carico dello stipulante rientra ad esempio quanto segue:

- in caso di accertamenti da parte dell'ERV, ad es. accertamenti in caso di sinistro, lo stipulante è tenuto a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno);
- se un fatto rilevante indicato nella proposta d'assicurazione e nella polizza dovesse essere soggetto a cambiamenti e ciò comportasse un aggravamento del rischio, occorre informare immediatamente l'ERV (aggravamento del rischio).

Quando inizia e quando termina il suo contratto d'assicurazione?

Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, l'ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali non lo disdica per iscritto o in un'altra forma testuale osservando un termine di preavviso di 90 giorni prima della scadenza.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro per il quale l'ERV ha versato delle prestazioni:
 - da parte dello stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza dell'effettuazione del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
 - dall'ERV, al più tardi alla data del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
- in caso di aumento dei premi, della franchigia, delle quote di spese o in caso di modifiche delle CGA da parte dell'ERV: dallo stipulante alla fine dell'anno assicurativo, qualora non accetti le nuove disposizioni (restano riservati gli adeguamenti prescritti dalle autorità, come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese, in caso di coperture disciplinate dalla legge). L'ERV comunica allo stipulante la modifica al più tardi 30 giorni prima della fine dell'anno assicurativo in corso. La disdetta è valida se l'ERV la riceve entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso. In assenza di disdetta entro l'ultimo giorno dell'anno assicurativo, si ritiene che lo stipulante abbia accettato la modifica del contratto.

Quando si beneficia del diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni a partire dal momento in cui lo stipulante ha inviato la richiesta o accettato il contratto. Il termine è rispettato se lo stipulante notifica la sua revoca all'ERV o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso un diritto di revoca in caso di assicurazioni collettive di persone, accordi di copertura provvisori, gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti dell'ERV.

Come procedere in caso di aggravamento o diminuzione del rischio?

Qualsiasi cambiamento avvenuto durante il periodo di validità del contratto concernente un fatto rilevante per la valutazione del rischio, la cui portata è stata stabilita dalle parti al momento della stipula del contratto, va immediatamente notificato per iscritto o in un'altra forma testuale all'ERV dallo stipulante. Si considerano rilevanti tutti gli stati di rischio in merito ai quali l'ERV ha chiesto informazioni allo stipulante nel modulo di proposta o tramite altre domande scritte (ad es. questionario sui rischi, caratteristiche di rischio e operative ecc.). Se lo stipulante omette di effettuare tale comunicazione, nel periodo successivo l'ERV non sarà vincolata al contratto. Se la comunicazione è avvenuta, l'ERV è autorizzata ad aumentare conformemente i premi in modo retroattivo a partire dal momento dell'aggravamento del rischio o a disdire la parte del contratto interessata dal cambiamento entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In tal caso, il contratto si estingue quattro settimane dopo ricevimento della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta anche allo stipulante nel caso in cui non si raggiunga un accordo in merito a un eventuale aumento dei premi.

In caso di una sostanziale diminuzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto per iscritto o in un'altra forma testuale con un preavviso di quattro settimane o, con il consenso dell'ERV, a richiedere una riduzione del premio. Se l'ERV respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può recedere dal contratto per iscritto o in un'altra forma testuale entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuto il relativo riscontro. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l'ERV riceve la comunicazione corrispondente.

Quali sono i dati personali trattati e perché?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. L'ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/datenschutz trova ulteriori informazioni sulle finalità del trattamento (ad es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti personalizzati, esame del rischio ed elaborazione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero nonché i suoi diritti).

Quali tasse vengono addebitate?

Le fatture dell'ERV devono essere saldate entro 30 giorni. In caso di diffide ed esecuzioni l'ERV addebita le seguenti tasse:

- tassa per una diffida legale CHF 20.-;
- tassa per l'avvio di una procedura d'esecuzione (al netto delle spese giudiziarie e d'esecuzione ufficiali) CHF 50.-;
- tassa per la cancellazione di un'esecuzione CHF 80.- (la cancellazione ha luogo solo se tutti gli arretrati sono stati saldati).

In caso di dubbi a livello di interpretazione e contenuto, fa fede esclusivamente la versione tedesca di tutta la documentazione.